

Codice A1820C

D.D. 23 febbraio 2024, n. 396

R.D. 523/1904 - Proroga del termine dei lavori di cui alle autorizzazioni idrauliche nn. 2862-2863-2864-2865-2866 rilasciate con D.D. nn. 1666-1575-1608-1581-1582/A1820C/2022 del 31/05/2022 e 06/06/2022 relative alla realizzazione di n. 5 attraversamenti con guado dei rii Leverslhirt, Russwass, Scarpeltech, Staina I e Staina II lungo la strada comunale tra le frazioni Sant'Antonio e Sant'Anna del Comune di Rimella...



ATTO DD 396/A1820C/2024

DEL 23/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Proroga del termine dei lavori di cui alle autorizzazioni idrauliche nn. 2862–2863–2864–2865–2866 rilasciate con D.D. nn. 1666–1575–1608–1581–1582/A1820C/2022 del 31/05/2022 e 06/06/2022 relative alla realizzazione di n. 5 attraversamenti con guado dei rii Leverslhirt, Russwass, Scarpeltech, Staina I e Staina II lungo la strada comunale tra le frazioni Sant'Antonio e Sant'Anna del Comune di Rimella (VC).

Richiedente: Comune di Rimella.

Premesso che:

- In data 24/12/2023 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, al prot. n. 50645/A1820C, la richiesta del Comune di Rimella, datata 23/11/2023, per il rilascio della proroga del termine dei lavori di cui alle autorizzazioni idrauliche nn. 2862–2863–2864–2865–2866 rilasciate con D.D. nn. 1666–1575–1608–1581–1582/A1820C/2022 del 31/05/2022 e 06/06/2022 relative alla realizzazione di n. 5 attraversamenti con guado dei rii Leverslhirt, Russwass, Scarpeltech, Staina I e Staina II lungo la strada comunale tra le frazioni Sant'Antonio e Sant'Anna del Comune di Rimella (VC).
- Nella richiesta anzidetta si é precisato che i lavori non sono stati terminati nei tempi previsti a causa dei periodi di impraticabilità delle aree di cantiere dovuta alle condizioni atmosferiche avverse e al periodo di sospensione dei lavori in corrispondenza della fase di nidificazione dell'avifauna e della fase riproduttiva dei salmonidi.
- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1–4046 'Disciplina del sistema dei controlli interni'.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R 'Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazioni relative ai canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)', così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. 'Gestione e promozione economica delle foreste';
- Regolamento forestale regionale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";;

determina

di autorizzare la proroga del termine dei lavori a tutto il **31/12/2024** relativi alle autorizzazioni idrauliche nn. 2862–2863–2864–2865–2866 rilasciate con D.D. nn. 1666–1575–1608–1581–1582/A1820C/2022 del 31/05/2022 e 06/06/2022 relative alla realizzazione di n. 5 attraversamenti con guado dei rii Leverslhirt, Russwass, Scarpeltech, Staina I e Staina II lungo la strada comunale tra le frazioni Sant’Antonio e Sant’Anna del Comune di Rimella (VC).

La suddetta proroga rimarrà valida a condizione che, nel suddetto periodo, non intervengano modifiche sostanziali allo stato dei luoghi e/o alle condizioni idrauliche dei corsi d’acqua interessati dai lavori in progetto.

La proroga rimane vincolata all’osservanza delle condizioni contenute nelle D.D.nn. 1666–1575–1608–1581–1582/A1820C/2022 rilasciate nelle date 31/05/2022 e 06/06/2022 e che di seguito si ripropongono:

- i guadi dovranno essere realizzati a raso, con l’estradosso all’attuale quota del thalweg, e non dovranno costituire in alcun modo un ostacolo al deflusso delle portate ordinarie e di piena;
- per quanto attiene i rii Leverslhirt e Scarpeltech, a valle della ‘scogliera in massi intasati’ (rif. sezione longitudinale dell’elab. DD8 di aprile 2022), dovrà essere prevista ed adeguatamente dimensionata una platea antiersiva in pietrame, con funzione di protezione dallo scalzamento della fondazione della medesima e di dissipazione dell’energia cinetica della corrente;
- per quanto attiene il Rio Staina II, la ‘massicciata in massi intasati’ (rif. sezione longitudinale dell’elab. DD8 di aprile 2022) dovrà essere dotata sul lato di valle di un idoneo taglione di ammorsamento di adeguata altezza al fine di evitare la destabilizzazione dell’opera in caso di erosione regressiva da valle;
- per quanto attiene il Rio Staina II, occorrerà prevedere un’analogia protezione in massi anche in corrispondenza dell’attuale profilo dell’alveo (rif. QTR200 della sezione 2 dell’elab. DD8 di aprile 2022);
- contestualmente alla realizzazione delle opere dovrà essere posizionata una sbarra per la chiusura dell’accesso alla strada per l’impedimento del transito in caso di allerta per condizioni meteo avverse;
- occorrerà predisporre, a monte ed a valle dei guadi, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d’acqua;
- l’Amministrazione Comunale autorizzata dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sui tratti di territorio interessato dalle opere al fine di predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, sulla base della valutazione del rischio e delle conseguenti azioni individuate, anche allertando la Protezione Civile comunale ed attuando l’interruzione del transito in corrispondenza del guado attraverso il posizionamento di idonei sbarramenti e/o transenne;
- nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico ed idraulico con livelli di allerta arancione–rosso e/o in caso di conclamato rischio valanghe individuato dai Bollettini A.I.NE.VA. o da valutazioni locali, l’Amministrazione Comunale dovrà comunque predisporre la chiusura della strada medesima; inoltre, prima di procedere alla riapertura della strada occorrerà prevedere, sentita la Commissione Locale Valanghe in caso di rischio valanghivo, un’ispezione dell’attraversamento finalizzato all’esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinarie, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese dell’Amministrazione Comunale autorizzata la quale si obbliga altresì alla manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l’ufficiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico dei corsi d’acqua;
- l’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, connessi all’utilizzo dei guadi, sono di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice e del collaudatore delle opere stesse, mentre la gestione della strada

connessa è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione Comunale di Rimella;

- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- non sono ammessi riporti di terreno e piantagioni di alberi e siepi nelle fasce di rispetto definite ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lett. f);
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata la quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando l'Amministrazione Comunale autorizzata l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico della stessa Amministrazione Comunale autorizzata l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il **30/12/2024**, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo delle opere, resta a carico della stessa Amministrazione Comunale autorizzata l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e

di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua denominati rii Leverslhirt, Russwass, Scarpeltech, Staina I e Staina II;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo dell'Amministrazione Comunale autorizzata di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si rendano incompatibili per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- per quanto concerne i materiali di risulta degli scavi effettuati all'interno delle aree demaniali, i medesimi dovranno essere reimpiegati in sito nell'ambito degli interventi autorizzati per la realizzazione della scogliera in massi e relativo imbottimento / riprofilatura di sponda o colmataura di depressioni di alveo. I materiali in eccedenza, che non potranno essere riutilizzati in sito, dovranno essere allontanati dall'area e, comunque, in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di altri rii o colatori. Si specifica, a tal proposito, che l'eventuale asportazione dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento dell'Ufficio scrivente con riferimento alla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 ed alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 05.04.2006;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di

Vercelli, Area Territorio Risorse Idriche – Caccia e Pesca – Vigilanza Amministrativa, Ufficio Caccia e Pesca – Ufficio Biodiversità nei pareri prot. nn. 11244–11247–11248–11251–11242 del 04/05/2022;

- l'Amministrazione Comunale autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
Milena Baldizzone

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli